



CONSORZIO OBBLIGATORIO  
DI BACINO UNICO DEL  
VERBANO CUSIO OSSOLA

Governo e Pianificazione  
Servizi di Igiene Urbana

**DELIBERAZIONE N. 14**

**ORIGINALE**

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO:** Volturazione del contratto di comodato d'uso gratuito ed a tempo determinato stipulato in data 23 marzo 2004 con il ConSer V.C.O. SpA per parte dei locali posti al 1° piano della sede di Via Olanda n.55 di proprietà ConSer V.C.O. SpA.

L'anno **duemiladieci** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **15,30** presso la sede legale dell'Azienda, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>MONTI GIUSEPPE</b>	Presidente	1	—
<b>RICCI MICHELE</b>	Vice Presidente	1	—
<b>FORTIS CLAUDIA</b>	Consigliere	1	—
<b>RUBINI GIOVANNI</b>	Consigliere	1	—
<b>VARNELLI VIRGILIO</b>	Consigliere	1	—
<b>TOTALE</b>		<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Geom. Giuseppe Monti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: Volturazione del contratto di comodato d'uso gratuito ed a tempo determinato stipulato in data 23 marzo 2004 con il ConSer V.C.O. SpA per parte dei locali posti al 1° piano della sede di Via Olanda n.55 di proprietà ConSer V.C.O. SpA.**

Del CdA n. 14 del 09/06/2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL PRESIDENTE

Ricorda:

- che questo Consorzio si è costituito in data 12 aprile 2010 per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino "COB di VERBANIA", del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola, "COB VALLE OSSOLA" e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola "ATO VCO", secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e smi, e dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, tra i 77 Comuni facenti parte dell'intero bacino del VCO e per le relative quote di partecipazione, per la gestione dei rifiuti;
- che si tratta di un consorzio tra Enti Locali avente esclusivamente funzioni amministrative di governo, che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, per il quale trovano applicazione in quanto compatibili le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000;

Rilevato:

- che il comma 5 dell'art. 10 della convenzione istitutiva dell'Ente, avente ad oggetto: "Disposizioni transitorie e finali", dispone che: "dalla data della sua costituzione, il nuovo ente succede automaticamente nei rapporti giuridici attivi e passivi, nelle situazioni giuridiche attive e passive, nei rapporti patrimoniali, nei rapporti finanziari, nei fondi di cassa del Cob di Verbania e del Cob Valle Ossola e dell'Ato VCO che alla stessa data contestualmente si estinguono. Succede, altresì, nei rapporti con il personale degli enti sopra richiamati (Cob di Verbania e Cob Valle Ossola). ... omisiss";

Atteso:

- che il Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino ha stipulato in data 23 marzo 2004, con la Società Conser VCO spa il contratto di comodato d'uso gratuito temporaneo, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del CC;
- che attraverso il predetto contratto di comodato, la Società ha concesso al Consorzio i locali di proprietà della stessa, posti al 1 piano del fabbricato sito in via Olanda n. 55 (Catasto fabbricato foglio 60 particella 95), costituito da un ingresso, un corridoio, una sala riunioni, tre camere, due ripostigli e un locale servizi igienici, per complessivi mq. 190,80, oltre il diritto a ricoverare gli autoveicoli di proprietà nel piazzale della rimessa automezzi della società e a utilizzare il parcheggio esterno da parte del personale;
- che il predetto contratto di comodato gratuito è concesso al consorzio per la durata di anni 20 con decorrenza dal 1 marzo 2004 ed è subordinato al permanere del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile a sede del consorzio.

Rilevata, pertanto, la necessità di volturare, con decorrenza dal 12 aprile 2010, il predetto contratto di comodato gratuito d'uso a favore di questo ente per effetto del predetto articolo 10 della convenzione, essendo subentrato al precedente Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino per estinzione dello stesso;

Propone, quindi, di al Consiglio di Amministrazione di procedere con decorrenza dal 12 aprile 2010 alla volturazione del predetto contratto di comodato d'uso gratuito già stipulato con il Conser VCO spa di Verbania, autorizzando il Dirigente dell'Ente alla stipula del contratto;

IL PRESIDENTE  
F.to Monti geom Giuseppe

Sulla proposta di cui sopra, il Dirigente dell'Ente esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. n. 267/2000, che qui di seguito sottoscrive:

Il Dirigente  
F.to Righetti dr. Roberto

Ed

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della proposta di deliberazione avanti estesa e ritenuta la stessa conforme a necessità ed opportunità;
- Visto l'atto di volturazione al contratto di comodato d'uso gratuito temporaneo, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del CC stipulato in data 24 marzo 2004;
- Visto il vigente Statuto consortile;
- Visto l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. 267/2000 che disciplina i Consorzi tra gli enti locali;
- Visto l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;
- Visto l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai convenuti aventi diritto al voto,

#### D E L I B E R A

1) di subentrare, per i motivi in premessa richiamati, con decorrenza dal 12 aprile 2010 al Consorzio Servizio del Verbano Cusio Ossola Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino di Verbania, nel contratto di comodato d'uso gratuito ed a tempo determinato stipulato in data 23 marzo 2004 tra il Consorzio Servizio del Verbano Cusio Ossola Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino di Verbania e il Conser VCO spa, per l'utilizzo, per 20 (venti) anni decorrenti dal 1° marzo 2004, da parte del Consorzio di parte dei locali posti al 1° piano della sede di Via Olanda n. 55 di proprietà ConSer V.C.O. SpA, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale allegato A).

2) di autorizzare il Dirigente dell'Ente a sottoscrivere l'atto di volturazione nel predetto contratto di comodato d'uso gratuito ed a tempo determinato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale allegato B);

3) di provvedere, ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto consortile e dell'art. 124 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali, alla pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo del Consorzio e sul sito web dell'Ente non appena sarà operativo e alla trasmissione al Presidente dell'Assemblea Consortile;

4) di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

# ConSer V.C.O. S.p.A.

Provincia del V.C.O.  
Via Olanda n. 55 – VERBANIA PALLANZA

## CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO EX. ART. 1803 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER PARTE DEI LOCALI POSTI AL 1° PIANO DELLA SEDE DI VIA OLANDA N.55 – VERBANIA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ConSer V.C.O. S.p.A.

L'anno duemilaquattro addì 23 del mese di marzo presso gli uffici della sede della Società ConSer V.C.O. S.p.A posta in Via Olanda n. 55 – VERBANIA PALLANZA,

TRA

La Società ConSer V.C.O. S.p.A. di seguito denominata "Società", con sede a Verbania in Via Olanda n. 55 – P.IVA 01945190039 C.F.:93024180031 rappresentata nel presente atto dall'Arch. Pierluigi Bidinost nato a Verbania il 13.07.1955 (C.F. BDN PNG 55L13 L746V) e residente a Verbania in via Repubblica 164 nella sua qualità di Rappresentante Legale della stessa ai sensi si legge;

E

Il CONSORZIO SERVIZI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA –CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO di seguito denominato "Consorzio", con sede a Verbania in Via Olanda n. 55 – P.IVA/C.F.: 00386540033 rappresentato nel presente atto dal Prof. Claudio Zanotti nato a Verbania il 28.12.1956 (C.F.ZNT CLD 56T28 L746E) e residente a Verbania in via Balilla n.5 nella sua qualità di Rappresentante Legale dello stesso ai sensi si legge;

PREMESSO

-che l'Assemblea Consortile del CON.SER.V.C.O. nella seduta del 02 febbraio 2004 con atto n. 3, ha deliberato di approvare con decorrenza dal 1° marzo 2004 in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e delle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002 e settore trasporti pubblici D.Lgs.n.400/1999 e smi e L.R. n.1/2000), la trasformazione di CON.SER.V.C.O.:

a) con conferimento a Società per azioni denominata ConSer V.C.O. SpA che con lo stesso atto si costituisce, della totalità del complesso aziendale di CON.SER.V.C.O. così come meglio specificato al punto 1A del dispositivo della delibera stessa;

b) con limitazione dell'oggetto sociale di CON.SER.V.C.O. alle funzioni di governo previste dall'art. 11 della L.R. n.24/20002, aggiunge alla denominazione di CONSORZIO SERVIZI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA la dicitura CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO ai sensi degli artt. 11 e 20 della L.R. n.24 del 24 ottobre 2003 così come meglio specificato al punto 1B del dispositivo della delibera stessa;

-che la sede del CONSORZIO SERVIZI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO viene fissata in parte dei locali posti al 1° piano dell'immobile sito in Via Olanda n. 55 – VERBANIA di proprietà della ConSer V.C.O. SpA;

-che il punto n.7 del dispositivo della delibera assembleare di cui sopra stabilisce che ConSer V.C.O. SpA deve concedere al CONSORZIO SERVIZI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO, l'utilizzo dei locali di cui sopra in comodato d'uso gratuito ex art. 1803 e seguenti del Codice Civile, per la durata di anni 20 (venti) e con vincolo di destinazione a sede dello stesso a pena di decadenza;

## TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – PREMESSE**

I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse esposte in narrativa come parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La Società concede al Consorzio, che accetta, in comodato d'uso gratuito temporaneo, ai sensi dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, i locali di proprietà della stessa posti al 1° piano del fabbricato sito in Via Olanda n.55 (Catasto fabbricati Foglio 60 Particella 95) costituiti da un ingresso, un corridoio, una sala riunioni, tre camere, due ripostigli e un locale servizi igienici per complessivi mq 190,80, come meglio evidenziati con il colore giallo nella planimetria che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale come allegato A). Per tutta la durata del comodato, il Consorzio è autorizzato a ricoverare gli autoveicoli di proprietà nel piazzale della rimessa automezzi della Società; il personale del Consorzio è altresì autorizzato ad utilizzare il parcheggio esterno.

#### **Art. 3 – DURATA**

Il comodato d'uso gratuito viene concesso per la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 1° marzo 2004.

#### **Art. 4 – VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO**

La concessione in comodato di cui agli articoli precedenti è subordinata al permanere del vincolo di destinazione d'uso dell'immobile in questione a sede del Consorzio; pertanto, il venire meno di detto vincolo costituisce condizione risolutiva del presente contratto, che determina la decadenza ipso facto del Consorzio dal diritto di utilizzo dei beni in questione, con conseguente automatica acquisizione della disponibilità degli stessi da parte della Società.

La decadenza verrà attestata con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società e notificata al Consorzio senza formalità di rito.

#### **Art. 5 – PROPRIETA' DEI BENI MOBILI CONTENUTI NEI LOCALI OGGETTO DEL COMODATO**

La proprietà di tutti i beni, arredi, attrezzature hardware e software posti nei locali oggetto del presente contratto sono di proprietà del Consorzio.


#### **Art. 6 – SPESE PER L'USO DELLA COSA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il Consorzio si obbliga a mantenere i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato.

Sono a completo ed esclusivo carico del Consorzio, tutte le spese che si renderanno necessarie per servirsi della cosa così come specificato all'art. 1808 del Codice Civile.

Le riparazioni dette locative, così come designate dagli artt. 1576-1609 del Codice Civile, saranno tutte, nessuna eccettuata, ad esclusivo carico del Consorzio.

Per l'esecuzione delle opere/interventi di cui sopra la Società ha facoltà di sostituirsi al Consorzio qualora non vi provvedesse direttamente, con addebito delle spese.



Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del Codice Civile il Consorzio non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento di danni o spese qualora, per riparazioni che la Società riterrà necessarie anche se differibili, per modifiche o miglioramenti all'interno dei locali, dovesse risultare limitato l'uso o il godimento dei locali assegnati.

Tutte le spese per le manutenzioni straordinarie saranno a completo ed esclusivo carico della Società.

#### **Art. 7 – MODIFICHE**

Il Consorzio non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto della Società.

#### **Art. 8 – SPESE PER EROGAZIONE SERVIZI**

Le spese per il consumo di luce, acqua e riscaldamento sono a totale carico del Consorzio. Le parti convengono di comune accordo di lasciare comunque in capo alla Società i relativi contratti. Il Consorzio corrisponderà alla Società parte delle spese dalla stessa sostenute in funzioni degli effettivi consumi.

La Società è esonerata fin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

#### **Art. 9– PRESA VISIONE DEI LOCALI**

Il Consorzio dichiara di aver visionato i locali oggetto del presente contratto e di accettarli con la dotazione loro propria nello stato di fatto in cui si trovano; dichiara comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno allo stesso o a terzi.

Si impegna a prenderli automaticamente in gestione con propri mezzi e proprio personale, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 10 – RICONSEGNA DEI LOCALI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Il Consorzio ha l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare i locali al termine del comodato nello stesso stato in cui erano stati ricevuti, a meno che la Società a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuta a corrispondere compenso di sorta al Consorzio.

#### **Art. 11 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile, articolo 1803 e seguenti in materia di comodato.

#### **Art.12 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di registrazione, bolli ed altro, inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico della Società.


#### **Art. 13 - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA**

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato in misura fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986, parte I° - art. 5 punto 4.

Per ConSer V.C.O. SpA



Per il CONSORZIO OBBLIGATO  
UNICO DI BACINO



## ATTO DI VOLTURAZIONE

### DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ED A TEMPO DETERMINATO EX ART 1803 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER PARTE DEI LOCALI POSTI AL 1° PIANO DELLA SEDE DI VIA OLANDA N. 55 VERBANIA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONSERVCO SPA

L'anno duemiladieci addì ..... del mese di giugno presso gli uffici della sede della Società Conser VCO spa posta in via Olanda n. 55 Verbania Pallanza,

TRA

Il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola di seguito denominato "Coub VCO", con sede a Verbania in Via Olanda n. 57 – P.IVA/ C.F. 00386540033 rappresentato nel presente atto dal dr Righetti Roberto, nato a Domodossola (VB) il 27/01/1962 e residente a Crevoladossola in via Valle Divedro n.10, nella sua qualità di Dirigente dell'Ente;

E

La Società ConserVCO spa di seguito denominata: "Società", con sede a Verbania in Via Olanda n. 55, rappresentata nel presente atto dall' arch. Ghisolfi Carlo nato a Verbania (VB) il 14/01/1968 residente a Verbania (VB) in via Castelli n. 30/B nella sua qualità di Legale Rappresentante della stessa ai sensi si legge;

si conviene e stipula quanto segue:

il Coub VCO subentra, con decorrenza dal 12 aprile 2010 e a tutti gli effetti di legge, al Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino, nel contratto di comodato d'uso gratuito ed a tempo determinato ex art. 1803 e seguenti del CC stipulato in data 23 marzo 2004 tra il Consorzio Servizi del Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino e il Conser VCO spa, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale come **allegato A)**.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSERVCO SPA  
Il Legale Rappresentante

IL CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VCO  
il Dirigente dell'Ente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Geom. Giuseppe Monti

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Nicola Di Pietro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo del Consorzio il giorno 15 GIU. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza consortile, addì 15 GIU. 2010.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Nicola Di Pietro

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza consortile, addì 15 GIU. 2010

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Nicola Di Pietro

Copia conforme all'originale.

Dalla residenza consortile, addì 15 GIU. 2010

